

NORME E TRIBUTI

Risarcimento danni. Quale reddito?

Premessa

Nel nostro ordinamento tributario manca *in toto* una normativa fiscale in materia di risarcimento danni e tale perdurante assenza alimenta il dibattito relativo al trattamento tributario di somme percepite a titolo risarcitorio.

L'articolo tratterà della fondamentale distinzione, ai fini fiscali, tra due componenti, di carattere economico, proprie del risarcimento, che vanno sotto il nome di danno emergente e lucro cessante.

Appare pacifico ritenere esclusa da tassazione qualsiasi indennità percepita a titolo risarcitorio di danno emergente, mentre le somme riscosse in sostituzione del reddito venuto a mancare (lucro cessante) vengono sottoposte a tassazione nello stesso modo in cui si sarebbe dovuto tassare il reddito perso.

Peraltro, non tutte le fattispecie di natura risarcitoria si prestano ad un agevole esame sotto il profilo fiscale; è il caso delle controversie relative al trattamento fiscale delle indennità percepite dal lavoratore dipendente considerate separatamente dalla sua ordinaria remunerazione, ma relative a questioni comunque riconducibili nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.¹ Allo stato attuale delle cose, le problematiche sono ancora aperte.

Disciplina fiscale

Il legislatore tributario nel dettare la disciplina del TUIR (D.P.R. n. 917/86) ha messo al centro dell'impianto normativo la nozione di reddito, o meglio, la nozione di *reddito prodotto* trascurando eventuali problemi relativi a tutti quei fenomeni non direttamente riconducibili in tale definizione. Le indennità erogate a titolo di risarcimento danni, per forza di cose, non si possono configurare come somme di denaro derivanti da reddito prodotto. In siffatte ipotesi non c'è alcuna produzione di nuova ricchezza. E' evidente quindi che la collocazione tributaria delle indennità risarcitorie risulta alquanto problematica.

Per la verità manca una nozione generale di reddito dal momento che, nella disciplina tributaria, a ben vedere, sono menzionate le diverse fonti produttrici di reddito e non cosa s'intende per reddito in senso lato.

Una cosa è certa; non si può creare o condividere una disciplina di settore costruita sui singoli casi, e cioè a casistica; allo stesso tempo, è fin troppo tardi per metter mano al modello normativo delle imposte sul reddito al fine di trovare soluzioni a tal proposito.

La norma fiscale che qui rileva è l'art. 6, comma 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di red-

FRANCESCO VENCATO
Praticante Ordine di Vicenza

diti, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati."

Da questa norma si evincono tre regole:

- * le indennità percepite per la perdita di un reddito seguono la disciplina fiscale del tipo di reddito che sono destinate a reintegrare.
- * le indennità percepite a causa della invalidità o morte del percettore si sottraggono alla regola generale "dell'equivalenza" e quindi sono escluse dal campo d'applicazione dell'imposta personale sul reddito.
- * le indennità percepite per reintegrare una diminuzione patrimoniale, il cosiddetto "danno emergente" non vengono tassate perché hanno la funzione di ricostituire il patrimonio nella sua integrità e non quella di sostituire un reddito interrotto.

La giurisprudenza

In materia di risarcimento danni, la Corte di Cassazione è per lo più concentrata a dirimere le numerose controversie sulla tassazione degli indennizzi spettanti ai lavoratori dipendenti per danni subiti nello svolgimento delle loro mansioni.²

Il lavoro finora svolto da tale giurisprudenza non manca di offrire però preziose indicazioni suscettibili di applicazione anche al di fuori del rapporto di lavoro subordinato. E' il caso, primo fra tutti, della decisione del 19 febbraio 1993 della Commissione Tributaria di I grado di Milano nella quale si statuisce il principio per cui sono escluse da ogni tassazione le indennità conseguite a titolo di risarcimento, non per la perdita di redditi (lucro cessante) bensì per danni emergenti, come nel caso di invalidità o morte ed in ogni caso ove si discuta di *tantundem* meramente compensativi relativi alla sfera personale di un soggetto.³

Sostanzialmente tale posizione è rimasta inalterata nel tempo; il cosiddetto "danno biologico" quale lesione psico-fisica con conseguenze sulle attitudini e capacità della persona lesa, si inserisce, sulla scorta della formulazione dell'art. 6 del Testo Unico, nell'ambito del danno emergente. E' evidente, quindi, che la somma liquidata a tale titolo sia intassabile, come da recentissima pronuncia della Suprema Corte.⁴

Conclusioni

Come è stato anticipato, l'ordinamento tributario è privo di una disciplina esplicita sull'argomento qui proposto, quindi, a ragion di logica, è rimesso all'interprete uno sforzo circa l'individuazione di una soluzione razionale ed equa ma al tempo stesso rispettosa dei principi fondamentali sui quali si regge la redazione del Testo Unico delle imposte dirette.

Orbene, sulla base di quanto detto si può ravvisare che, dal lato formale, l'attribuzione economica del danno emergente riconosciuta in capo ad un soggetto non è classificabile in nessuna delle categorie reddituali ex art. 6 D.P.R. n. 917/86, quindi esula da ogni forma di tassazione; a maggior ragione, ciò detto vale dal punto di vista sostanziale. Infatti, con riferimento al danno biologico (quale danno emergente) la somma percepita dal soggetto leso non si pone come scopo il ripristino di un reddito mancato ma ha un'efficacia di tipo satisfattivo, nel senso che tale somma è destinata a fornire utilità diverse rispetto a quelle perdute.

Il risarcimento del danno emergente è diretto a tutelare la sfera patrimoniale del soggetto, nei suoi elementi sia materiali che morali e non sopperisce alla perdita di un reddito; per questo, niente tassazione. Anche gli interessi per dilazione di pagamento seguono il medesimo trattamento delle somme cui si riferiscono.

Altro discorso invece per la componente economica del risarcimento che si configura come lucro cessante: per quest'ultima l'art. 6 stabilisce un regime di tassazione per "equivalenza".

Le indennità corrisposte a tale titolo seguono la disciplina fiscale del tipo di reddito che sono destinate a reintegrare. Quindi, per il risarcimento del lucro cessante la sua imponibilità è *in re ipsa*.⁵

| | Componenti economiche del risarcimento danni | |
|--|--|--|
| Norma fiscale di riferimento Art. 6, comma 2 D.P.R. 917/86 TUIR | Danno emergente NON IMPONIBILE | Lucro cessante IMPONIBILE <i>secondo "il criterio dell'equivalenza"</i> |

¹ A titolo esemplificativo si possono citare le questioni relative al trattamento tributario delle indennità per ferie non godute, per licenziamento ingiustificato.

² Vedi Cassazione 21 ottobre 1998, n. 10419; Cassazione 5 agosto 2002, n. 11687.

³ Decisione Commissione Tributaria di I grado di Milano, sez. XXXI, 19-02-93 in "I Quattro Codici della Riforma Tributaria Big Premium".

⁴ Vedi Cass. Sez. trib. 11 giugno 2004, n. 11186.

⁵ P. R. Sorignani, *Dubbi interpretativi sulla natura delle indennità da risarcimento del danno*, in Corriere Tributario n. 6/2003, pag. 469 e ss.